

COMUNE DI MONREALE
REGOLAMENTO DI TOPONOMASTICA STRADALE

CAPO PRIMO
Commissione Comunale Toponomastica

Art. 1
Composizione

La Commissione Comunale per la Toponomastica cittadina è così composta:

- 1 - Presidente: Capo Settore Servizi Demografici;
- 2 - Componente: Segretario Generale del Comune;
- 3 - Componente: Funzionario Responsabile dei Servizi Demografici;
- 4 - Componente: Sovrintendente agli Archivi di Stato o delegato;
- 5 - Componente: Docente universitario in materia di Storia dell'arte;
- 6 - Segretario: Dipendente del Settore Servizi demografici.

Art. 2
Nomina, durata in carica, decadenza

Il componente di cui al n. 5 sarà nominato dal Sindaco entro quindici giorni dalla data di esecutività del presente. La sua durata in carica è stabilita in anni due dalla data dell'atto di elezione o di nomina, intendendosi prorogato alla scadenza del detto biennio fino all'epoca della sostituzione.

Il componente di cui al n. 5, assente senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, sarà considerato decaduto e potrà essere immediatamente sostituito.

A ciascuno dei componenti con diritto di voto e al segretario è dovuta una medaglia di presenza in misura eguale a quella stabilita per la Commissione Elettorale Comunale.

Art. 3
Funzionamento della Commissione

Le convocazioni della Commissione avranno luogo con avviso scritto da recapitare almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e nei casi urgenti almeno 24 ore prima.

L'adunanza è valida solo se presenti la metà dei componenti più uno. Le proposte della Commissione saranno valide quando hanno riportato il voto favorevole di metà più uno degli intervenuti; in caso di parità prevale il parere del Presidente.

Le proposte di cui al precedente comma saranno raccolte in verbali datati e numerati, raccolti in apposito registro vidimato prima della sua messa in uso, formato, compilato e tenuto dal segretario.

In caso di necessità il presidente potrà invitare alle sedute funzionari comunali, cittadini e personalità per ivi essere consultati o sentiti, senza che questi abbiano diritto al voto;

Gli adempimenti di carattere topografico ed ecografico scaturenti da provvedimenti consequenziali alle decisioni della

Commissione e tutti i provvedimenti adottati in materia di onomastica stradale e numerazione civica dovranno essere comunicati all' Ufficio Anagrafe.

Art. 4

Compiti della Commissione

La Commissione per la toponomastica esprime pareri:

- a) per la denominazione di nuove strade, piazze ed altre aree di circolazione;
- b) in casi eccezionali, per la sostituzione di toponimi già esistenti;
- c) per la denominazione delle scuole e, in genere di qualsiasi istituzione dipendente dal Comune;
- d) per le erezioni di monumenti ed apposizione di lapidi ed altri ricordi in luogo pubblico od aperto al pubblico, ad eccezione di luoghi di culto e cimiteri;
- e) per ogni richiesta e proposta di intitolazione da parte di cittadini, enti ed altre autorità;

Il parere della Commissione sulle materie anzidette è obbligatorio per la successiva emanazione dei provvedimenti di intitolazione e denominazione civica.

Perchè il parere sia reso efficacemente la Commissione dovrà acquisire tutta la documentazione relativa al toponimo indipendentemente dal fatto che esso si riferisca a persone, a nomi mitologici o di cose comuni, a date, fatti storici o altro.

Il segretario della Commissione trasmette il parere favorevole al Settore Servizi Demografici per l'ulteriore corso del procedimento.

CAPO SECONDO

Norme sulla toponomastica e la numerazione civica

Art. 5

Denominazione di vie e piazze

Ai fini del presente regolamento, costituisce area di circolazione da contrassegnare con una denominazione, ogni spazio del suolo pubblico, o aperto al pubblico, destinato alla viabilità, indipendentemente dalla sua estensione e dalla sua appartenenza a privati o enti pubblici.

Quando sia individuato sul territorio comunale uno spazio avente le caratteristiche sopra citate, questo deve essere immediatamente contrassegnato da una denominazione provvisoria costituita da una sigla alfanumerica.

Il Comune curerà l'apposizione di targhe identificative sulla base della normativa vigente.

Per la denominazione definitiva si osserveranno le norme del R.D. 10.5.1923, n. 1158 e della legge 23 giugno 1927 n. 1188 con il procedimento descritto nel presente regolamento.

Art. 6

Iniziativa per l'intitolazione di toponimi

Il cittadino che intende proporre la denominazione definitiva di un'area di circolazione deve presentare apposita